



## *Città di Bacoli*

(Prov. di Napoli)  
Ufficio di Gabinetto

**ORDINANZA N. 64 del 20/06/2012 prot. n. 18841**

<b>TIPO ORDINANZA</b>	<b>SETTORE PROPONENTE</b>	<b>DATA DI EMISSIONE</b>
Ordinanza sindacale	Flegrea Lavoro S.p.A.	19/06/2012

**OGGETTO: Esercizi Commerciali e Ormeggi: Disposizioni integrative in materia di decoro urbano.**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso**

che questa Amministrazione ha da tempo avviato un programma di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di Igiene Urbana ed assimilati; che, nell'ambito di questo programma, che comprende sia l'esercizio della raccolta differenziata domiciliare, sia la collocazione di appositi siti e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, occorre prevedere anche misure per gli esercizi commerciali e le attività connesse;

#### **Considerato**

che gli esercizi pubblici e commerciali, per loro stessa natura, costituiscono attività che incidono notevolmente sul volume di rifiuti prodotti;

#### **Ritenuto**

doversi provvedere a disciplinare, per quanto concerne gli esercizi commerciali, sia il deposito e/o l'abbandono dei rifiuti, sia la costante pulizia degli spazi e delle aree antistanti gli esercizi con eventuali e relative pertinenze;

**Visto** il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

**Visto** il D.Lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m.i.;

**Visto** infine l'art.50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

- 1) Ai Gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, nonché ai gestori di esercizi artigianali, commerciali, parcheggi e lidi balneari, è fatto tassativo divieto di depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività dei medesimi;
- 2) Ai Soggetti di cui al punto 1, è fatto, altresì, obbligo di provvedere, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte

dell'apposito servizio, alla costante pulizia delle aree antistanti il proprio esercizio commerciale, della via o piazza prospiciente;

Gli stessi Gestori sono tenuti, nelle adiacenze dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori getta rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rifiuti Urbani;

3) Ai Gestori di pubblici esercizi che rientrano in attività di vendita di prodotti da asporto (pizze, gelati, bibite, etc.) è fatto obbligo di evitare che i residui delle merci vendute siano abbandonati sul pubblico suolo, essendo il Gestore dell'attività responsabile dei rifiuti prodotti da consumatori e clienti;

4) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza costituiscono obbligo anche per i Soggetti concessionari degli ormeggi presenti sul territorio comunale, i quali, a norma delle regolamentazioni in materia, sono responsabili della pulizia della immediata banchina di imbarco e sbarco, nonché della raccolta dei rifiuti che provengono da tutti i natanti occupanti l'ormeggio, unitamente al relativo smaltimento ai sensi di legge.

Le Società Concessionarie, inoltre, hanno l'obbligo di installare e mantenere un congruo numero di idonei contenitori per il corretto conferimento, vigilando, altresì, che i rifiuti prodotti sui natanti non vengano abbandonati e/o depositati in modo difforme dalla vigente regolamentazione. Sarà cura dei Concessionari inserire detti obblighi anche nelle clausole convenzionali stipulate con i privati;

5) I Soggetti Trasgressori sono puniti con le presenti sanzioni:

a) con riferimento agli obblighi previsti al punto 1 e 2, è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 80 ad un massimo di € 500;

b) con riferimento agli obblighi previsti al punto 4 della presente ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00.

In caso di recidiva delle suddette violazioni in numero massimo di tre è applicata la sanzione accessoria della sospensione delle autorizzazioni amministrative per un periodo di giorni 3;

6) La presente ordinanza è notificata, a mezzo Messi, per quanto di relativa competenza, alla Flegrea Lavoro S.p.A., al Comando di P.M.; alla Stazione C.C. di Bacoli; a tutte le altre Forze di Polizia operanti sul territorio e all'ASL Napoli 2 Nord;

7) La presente ordinanza è trasmessa anche al Settore II per le pubblicazioni di rito.

VP/BF

**IL SINDACO**  
**dr. Ermanno Schiano**